

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 44

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Estensore BETTAMIO)

approvata nella seduta del 6 luglio 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSI-
STENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DELLA REPUB-
BLICA MOLDOVA – (COM (2010) 302 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La 3^a Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova;

considerato che tale iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) alla Repubblica moldova con la modalità di una sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di euro;

tenuto conto che in tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti sia per la bilancia dei pagamenti che per il bilancio dello Stato, in base ai dati forniti dal Fondo monetario internazionale (FMI), anche in un'ottica di sostegno per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale;

constatato che l'assistenza proposta tende anche a favorire l'adozione delle riforme, appoggiando il programma economico del Governo e il lavoro che la Repubblica moldova sta svolgendo per avvicinarsi all'Unione europea, e che contribuirà inoltre all'attuazione della strategia di cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica moldova, e, più in generale, con i paesi del partenariato orientale;

tenuto conto che la congiuntura politica interna più recente della Repubblica moldova si caratterizza per un governo ispirato all'intensificazione delle relazioni con l'Unione europea e che questa situazione politica ha dato nuovo impulso alle relazioni bilaterali con l'Unione europea, portando all'apertura di negoziati ufficiali su un nuovo accordo di associazione il 12 gennaio 2010;

ricordato che tale assistenza, messa a disposizione in tre o quattro rate, verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, e che, conformemente al regolamento finanziario, saranno incluse le necessarie disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità;

rilevato che la stabilizzazione politica ed economica della Moldova costituisce un precipuo interesse dell'Unione europea, con particolare riferimento alla situazione attuale e alla conflittualità latente che interessa la Transnistria;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

ribadito in particolare che la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le misure di assistenza proposte sono di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

si esprime favorevolmente.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

30 giugno 2010

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 302 def.,

considerato che esso mira a fornire assistenza macrofinanziaria alla Repubblica moldova allo scopo di coprire il fabbisogno di finanziamenti sia per la bilancia dei pagamenti che per il bilancio dello Stato, nel biennio 2010-2011;

considerato che detta assistenza dovrebbe altresì contribuire ad accelerare i processi di riforma nella Repubblica moldova e accelerarne il processo di integrazione europea, in linea con le volontà espresse dal nuovo Governo di coalizione insediatosi a seguito delle elezioni dell'autunno 2009;

tenuto conto altresì che la proposta si basa sull'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base del quale l'Unione può condurre operazioni di assistenza economico-finanziaria verso Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo, a completamento e rafforzamento delle azioni svolte dagli Stati membri, in coerenza con le politiche di sviluppo e nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna;

ricordato che la Repubblica moldova rientra tra i Paesi ricompresi nel cosiddetto Partenariato orientale, e che quest'ultimo costituisce uno degli assi centrali della politica di vicinato dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le misure di assistenza proposte sono di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad integrare le forme di sostegno deliberate dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale.

